

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
(PROVINCIA DI CASERTA)

STRUMENTO DI INTERVENTO
PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO
(SIAD)

(ex art. 13 della Legge Regionale della Campania n. 1/ 2000)

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

IL COMMISSARIO AD ACTA

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative di cui allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo del Comune di Piedimonte Matese, in attuazione del Decreto Legislativo n.114/1998, della Legge Regionale Campania n.1/2000, della Delibera della Giunta Regionale della Campania 7 maggio 2004 n. 676 e della Legge n.241/1990 e s.m.i.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui alle Norme di Attuazione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo del Comune di Piedimonte Matese, e, per quanto non previsto, all'art. n. 4 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114, e agli artt. n. 2, 4, 7 della L.R. Campania 7/1/ 2000, n. 1.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di apertura, di ampliamento, di trasferimento di sede e di titolarità degli esercizi commerciali nel territorio del Comune di Piedimonte Matese.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Per comunicare l'apertura per subingresso (a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte), la riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico, la cessazione di attività, il soggetto interessato deve inviare apposita comunicazione, rivolta al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piedimonte Matese, corredata dalle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Comune ed Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10, comma 5,

del D.Lgs. 114/1998.

2. L'ampliamento, la concentrazione o accorpamento di medie strutture e/o di esercizi di vicinato, oltre i limiti massimi previsti dall'articolo 2, lettera d), della legge regionale per le medie strutture superiori, sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 114/1998.

3. L'ampliamento, la concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato oltre il loro limite massimo così come stabilito dall'art. 4, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 114/98, entro, però, i limiti massimi previsti per le medie strutture superiori, sono subordinati ad autorizzazione comunale.

4. Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata A.R. oppure presentate all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, che provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza o della comunicazione.

5. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del procedimento ed entro dieci giorni richiede le eventuali integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria, aventi ad oggetto la documentazione che non sia nella disponibilità della Pubblica Amministrazione. La richiesta di integrazioni sospende il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso, che riprende a decorrere nuovamente solo dopo l'acquisizione della documentazione richiesta.

6) Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande e all'intervento nel procedimento si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

ART. 3 - ESERCIZI DI VICINATO (EV)

1. Ai sensi dell'articolo n.7 del D.Lgs. n.114/98, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato

sono soggetti a previa comunicazione, rivolta al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piedimonte Matese, e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al precedente comma il soggetto interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.14/98;
- di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- il settore o i settori merceologici dei prodotti trattati, l'ubicazione, la superficie complessiva e la superficie di vendita;
- richiesta di permesso di costruire o presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o utilizzazione di altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'intervento relativo ai locali dell'esercizio, ove ciò sia necessario.

Qualora si richieda il permesso di costruire o si presenti D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o si utilizzi altro titolo edilizio ad essi equipollente, la documentazione di cui sopra è integrata da quella prevista dal Regolamento Edilizio e dalle norme urbanistiche.

3. La comunicazione, completa delle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Comune ed Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 114/1998, produce gli effetti relativi decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali motivati provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività.

4) In presenza di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o di uso altro titolo edilizio ad essi equipollente, per

l'immobile sede dell'esercizio commerciale - che non siano subordinati ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - il titolo unico, formato dall'autorizzazione commerciale e dal titolo edilizio, è rilasciato entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune, fatta salva l'adozione di eventuali motivati provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione Comunale.

5) In presenza di richiesta di permesso di costruire per l'immobile sede dell'esercizio commerciale - che sia subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive convocherà apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n.241/1990, invitando i rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, al fine di rilasciare il titolo unico di cui alla domanda.

ART. 4 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, la variazione del settore merceologico autorizzato, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Comune ed Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 114/1998.

2. L'istanza deve essere rivolta al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piedimonte Matese, il quale, entro 10 giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune, procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni

consecutivi.

3. La domanda deve essere corredata, oltre che dalle informazioni richieste dall'apposita modulistica, anche da quanto segue:

- documentazione richiesta dall'art. 11, Allegato B, della L.R. 1/2000;
- relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e, quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- pianta-planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali e delle aree interessate, delle superfici di vendita, delle aree di parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;
- dichiarazione dell'esistenza di eventuali condizioni che configurino il rilascio dell'autorizzazione quale atto dovuto oppure che conferiscano all'istanza criteri di priorità, di cui all'artt. 7, 8 e 15 della L.R. n.1/2000;
- atto d'impegno al reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento, nel caso di richiesta quale atto prioritario o atto dovuto;
- dichiarazione della misura percentuale dell'ampliamento ai fini dell'automatismo di cui alla L.R. n.1/2000, art. 8, comma 2, lettera e), nel caso di domanda di autorizzazione all'ampliamento;
- richiesta di permesso di costruire o presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o utilizzazione di altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'intervento relativo ai locali dell'esercizio, ove ciò sia necessario.

Qualora si richieda il permesso di costruire o si presenti D.I.A. o si utilizzi altro titolo edilizio ad essi equipollente, la documentazione di cui sopra è integrata da quella a ciò prevista dal Regolamento Edilizio e dalle norme urbanistiche.

4. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta sospende il decorso del termine per la formazione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, che riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

5. Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, fatti salvi i casi di errore o omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

6. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzazione elaborati dal Comune ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n.1, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, previa redazione da parte del responsabile del procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri di insediabilità e localizzabilità, rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato secondo la tempistica che segue e così stabilita ai sensi delle facoltà concesse ai Comuni dall'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 114/98:

a) in assenza di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o di uso altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'immobile sede dell'esercizio commerciale, la domanda di autorizzazione commerciale per la quale non sia stato emesso e comunicato il provvedimento di diniego s'intende accolta decorsi 45 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune, fatta salva l'adozione di eventuali motivati provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione Comunale;

b) in presenza di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o di uso altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'immobile sede dell'esercizio commerciale - che non siano subordinati ad

autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - il titolo unico, formato dall'autorizzazione commerciale e dal titolo edilizio, è rilasciato entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune, fatta salva l'adozione di eventuali motivati provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) in presenza di richiesta di permesso di costruire per l'immobile sede dell'esercizio commerciale - che sia subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive convocherà apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n.241/1990, invitando i rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, al fine di rilasciare il titolo unico di cui alla domanda.

7. L'autorizzazione indica:

- a) la titolarità del provvedimento;
- b) l'ubicazione specifica dell'esercizio commerciale e la superficie di vendita per settore merceologico;
- c) per i centri commerciali, sia la superficie di vendita complessiva, sia le tipologie dimensionali, sia il numero dei relativi esercizi;
- d) la superficie dei parcheggi, nonché le altre componenti delle superfici commerciali.

8. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

ART. 5 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, la

variazione del settore merceologico autorizzato, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Comune ed Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

L'istanza deve essere inviata al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piedimonte Matese e, contestualmente, alla Giunta Regionale della Campania, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.

2. Per tutto quanto attiene alle procedure inerenti alle richieste di apertura, di variazione del settore merceologico autorizzato, di ampliamento o di trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, si rimanda alla Legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n.1.

Qualora si richieda il permesso di costruire o si presenti D.I.A. o si utilizzi altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'immobile sede della struttura di vendita, la documentazione di cui sopra è integrata da quella a ciò prevista dal Regolamento Edilizio e dalle norme urbanistiche.

3. La fase istruttoria di competenza comunale è conclusa entro 30 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune.

Entro tale termine, il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi ex art.9 D.Lgs. 114/98 ed art. 11 L.R. 1/2000, nel caso di istanza conforme alla normativa di riferimento, oppure rigetta la domanda nel caso di istanza non conforme alla disciplina di merito.

Il successivo iter di valutazione della domanda di apertura di una grande struttura di vendita è disciplinata dall'art. 9 D.Lgs. 114/1998, dall'art.11 L.R. 1/2000, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4474/2002 e dalla Legge n. 241/90.

4. Per l'esame delle domande di apertura delle strutture commerciali che siano da realizzare in siti che non siano urbanisticamente compatibili con tale insediamento, la

Conferenza dei servizi ex art. 9 D.Lgs. ed art. 11 L.R. 1/2000 sarà indetta, qualora ne ricorrano le condizioni, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 440/2000, nonché della Circolare regionale n. 1312/2002 e della Delibera di Giunta Regionale n. 4474/2002, trattandosi di un procedimento riguardante un progetto produttivo comportante la variazione di strumenti urbanistici mediante la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/90, come modificato dall'art. 17 della Legge 127/97.

La favorevole determinazione della Conferenza dei Servizi, comportando la variazione dello strumento urbanistico, costituirà proposta di variante urbanistica, sulla quale si pronuncerà definitivamente il consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni.

ART. 6 - ESERCIZI DI VICINATO SPECIALE (EVS)

1. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato speciale (EVS), destinati alla vendita di merci non alimentari ingombranti (quali, ad esempio, auto, mobili, elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia), il soggetto richiedente presenta l'istanza per l'apertura, per il trasferimento di sede o per l'ampliamento della superficie al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piedimonte Matese.

2. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.114/98;
- di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'elenco dei prodotti trattati, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Qualora si richieda il permesso di costruire o si presenti D.I.A. ex DPR 380/2001 e s.m.i., o si utilizzi altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'immobile sede dell'esercizio commerciale, la documentazione di cui sopra è integrata da quella a ciò prevista dal Regolamento Edilizio e dalle norme urbanistiche.

3. In assenza di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o di uso altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'immobile sede dell'esercizio commerciale, l'autorizzazione commerciale è rilasciata 30 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune, fatta salva l'adozione di eventuali motivati provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione Comunale;
4. In presenza di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. edilizia ex DPR 380/2001 e s.m.i., o di uso altro titolo edilizio ad essi equipollente, per l'immobile sede dell'esercizio commerciale - che non siano subordinati ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - il titolo unico, formato dall'autorizzazione commerciale e dal titolo edilizio, è rilasciato entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune, fatta salva l'adozione di eventuali motivati provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione Comunale;
5. In presenza di richiesta di permesso di costruire per l'immobile sede dell'esercizio commerciale - che sia subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive convocherà apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n.241/1990, invitando i rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, al fine di rilasciare il titolo unico di cui alla domanda.
6. L'autorizzazione comunale specifica la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e fissa la superficie di vendita, per convenzione, alla dimensione massima di

mq 250, essendo la restante superficie qualificata come magazzino, deposito o superficie espositiva.

7. La richiesta di ampliamento della superficie di vendita oltre i limiti dell'autorizzazione, è considerata come nuova apertura e trattata, a seconda della dimensione della superficie di vendita in istanza, quale domanda di apertura di media o grande struttura di vendita.

8. Nel caso in cui l'esercizio di vicinato speciale sia contiguo ad altro esercizio commerciale al dettaglio, le relative domande di autorizzazione o comunicazioni di inizio attività sono presentate ed istruite separatamente.

ART. 7 - CRITERI DI PRIORITÀ E ATTI DOVUTI

Nelle istanze in cui il richiedente fa valere idonei criteri di priorità, oppure sollecita il procedimento quale atto dovuto, è necessario, pena la decadenza del proprio diritto, che il soggetto dichiari esplicitamente nella domanda di autorizzazione per la vendita al dettaglio il criterio di priorità invocato oppure la ragione fondante dell'atto dovuto, allegando tutta l'idonea e necessaria documentazione, secondo quanto previsto dalla L.R. Campania n.1/2000 e dallo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo del Comune di Piedimonte Matese.

Per dare attuazione alle fattispecie disciplinate dalle norme di riferimento come atti dovuti, il soggetto interessato può procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 8 - ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA E PROROGHE

1. Gli esercizi di vicinato devono essere attivati entro un anno dalla data di formazione del silenzio - assenso di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/1998.

2. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio.

3. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio.

4. Gli esercizi di vicinato speciale devono essere attivati entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, L.R. 1/2000.

5. Nel caso in cui le autorizzazioni amministrative comprendano atti autorizzativi di natura edilizia, i predetti termini di attivazione iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

6. Nei casi di comprovata necessità, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, può concedere, una proroga all'apertura degli esercizi commerciali fino ad un massimo di 12 mesi.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della data di scadenza del termine di attivazione.

7. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati e qualora, nei casi previsti, non sia stata concessa un'eventuale proroga, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dispone la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 9 - STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme o in itinere di autorizzazione, aventi le caratteristiche indicate negli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, sono qualificati, rispettivamente, come esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita secondo le norme attualmente in vigore.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITÀ

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di una struttura di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione al Comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98.

2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi

dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114.

4. Nel caso di rinuncia di uno o più degli eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.

5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 entro sei mesi dalla reintestazione.

6. Il titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti, può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 dandone immediata comunicazione al Comune.

Il titolare che non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività svolta dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'art. 2208 c.c.

ART. 11 - ORARI DI VENDITA

Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, e dandone relativa comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni.

INDICE

- rt. 1 - Oggetto del Regolamento
- rt. 2 - Principi generali
- rt. 3 - Esercizi di vicinato
- rt. 4 - Medie strutture di vendita
- rt. 5 - Grandi strutture di vendita
- rt. 6 - Esercizi di vicinato speciale
- rt. 7 - Criteri di priorità e atti dovuti
- rt. 8 - Attivazione delle strutture di vendita e proroghe
- rt. 9 - Strutture di vendita esistenti
- rt. 10 - Trasferimento della gestione o della titolarità
- rt. 11 - Orari di vendita